

## VERBALE DELLA SEDUTA del 26 aprile 2017

Il giorno 26 aprile 2017, presso la sede della Presidenza della Regione Lazio, sala Marta, si riunisce il Comitato per la Legislazione, di cui all'art. 7-bis del Regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 "Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale".

Sono presenti il vice Presidente del Comitato Cons. Silvestro Maria Russo il Cons. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, l'Avv. Vincenzo Nunziata, la D.ssa Chiara Di Mattia e la Dott.ssa Roberta Galimberti dell'Ufficio legislativo.

La riunione si apre alle 15 con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) D.G.R. 56/2016 (Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 Legge di stabilità regionale 2016 – attuazione disposizioni di cui all'art. 7, c. 8). Procedimenti in materia di sanzioni amministrative (di cui alla LR 13/2007). Richiesta di parere;
- 2) Richiesta di parere classificazione giuridica ai fini degli appalti e dei contratti degli ambiti territoriali di caccia (VT1) definiti dalla L.R. n. 17/95 art. 28;
- 3) D.Lgs. 227/2016. Modifiche alla normativa che disciplina la possibilità di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati - OGM – applicazione dell'art. 35-bis comma 1 D.Lgs. 224/03 in relazione all'art. 2 comma 1 L.R. 15/06 – richiesta chiarimenti;
- 4) Approvazione verbali sedute precedenti;
- 5) Varie ed eventuali.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Comitato era stato investito della questione relativa alla competenza regionale e, nella fattispecie, dell'Agenzia del Turismo, ad irrogare sanzioni amministrative in materia di turismo, in particolare se le sanzioni pecuniarie debbano essere incamerate dalla Regione e con quali modalità operative, in considerazione del subentro della stessa nelle competenze già attribuite a Province e Città Metropolitana, avvenuto in attuazione della Legge n. 56/2016. Il quesito riguardava anche la possibilità di individuare nel Comune il soggetto giuridico competente ad esercitare la gestione delle sanzioni amministrative, alla luce della norma generale di cui all'articolo 2 della l.r. n. 30/94 in combinato disposto con la norma transitoria di cui all'articolo 208 della l.r. n. 14/1999.

Il comitato osserva in merito che il legislatore regionale, con la legge n. 17 del 2015, ha stabilito espressamente il subentro di una struttura regionale, in seguito individuata nell'Agenzia del Turismo, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi già propri delle Province in materia di turismo. Fatta salva, pertanto, ogni eventuale e futura valutazione del legislatore regionale sull'opportunità di delegare ai Comuni la funzione inerente l'applicazione di tali sanzioni, al momento deve ritenersi che sia competenza dell'Agenzia regionale del Turismo l'aspetto applicativo e gestionale delle sanzioni, compresa la riscossione delle relative somme.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, il Comitato risponde in merito alla questione sul carattere di ente pubblico degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) di cui alla legge


n. 157/1992 (art. 14) e, in particolare, se debbano considerarsi o meno assoggettati alla disciplina dettata dal Codice degli appalti e ai conseguenti obblighi di tracciabilità.

Il Comitato ritiene che gli A.T.C., disciplinati anche dalla legge regionale n. 17 del 1995 (art. 28) siano tenuti al rispetto della vigente disciplina in materia di appalti pubblici (D. lgs. n. 50/2016), e pertanto sottoposti agli obblighi di tracciabilità, così come più volte affermato dalla giurisprudenza civile, contabile e costituzionale e come confermato dalla Nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 138685 del 23/09/2016. La Cassazione ha difatti affermato la natura di enti pubblici degli A.T.C. in quanto disciplinati dalla legge su aspetti sostanziali relativi alla composizione dei loro comitati direttivi e in quanto perseguono fini attuativi della normativa comunitaria in materia di caccia e protezione della fauna selvatica, mentre la giurisprudenza amministrativa, pur affermando la loro preminente natura di associazione di diritto privato, riconosce che gli A.T.C. per determinate attribuzioni svolgono funzioni pubbliche mediante l'esercizio di poteri autoritativi, da cui la competenza del giudice amministrativo sull'impugnativa degli atti del Comitato di gestione.

Per il punto 3 all'Ordine del giorno, il Comitato rinvia l'approfondimento della relativa questione alla prossima riunione programmata per il 17 maggio.

Il Vice Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 16.

Il Segretario verbalizzante



Il Vice Presidente del Comitato

